



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 110–sester mezzi di controllo

Agli effetti dell'imposta sul valore locativo il Comune ha diritto:

- a) di accesso nei locali di abitazione per mezzo di appositi incaricati, muniti di titolo di riconoscimento;
- b) di avere copia, a propria cura e spesa, delle scritture pubbliche e private di locazione, nonché delle denunce dei contratti verbali di affitto;
- c) di esigere dai proprietari di fabbricati le indicazioni che ritenga necessarie circa i locatari e la composizione della loro famiglia, gli appartamenti locati, nonché i relativi canoni di affitto;
- d) di invitare il contribuente od il proprietario di casa a comparire in persona o per mezzo di mandatario per fornire delucidazioni e prove. L'inadempienza a tali disposizioni importa l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 296.

Versione in vigore dal 15 febbraio 1938 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 24

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-110-sester-mezzi-di-controllo/versione/24>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it